



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Atto del Presidente n. 117

del 13/11/2023

Classificazione: 07-04-04 2022/5

Oggetto: COMUNE DI RAVENNA - PIANO URBANISTICO ATTUATIVO COMPARTO RQ04 PIANGIPANE ZONA TEATRO SOCIALE. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART.35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R.20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci"

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci"

VISTA la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

(...)

c) i Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all'art.31 della L.R. 20/2000;

(...)

VISTA la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i. "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", che all'art. 35 prevede che: *contemporaneamente al deposito, il PUA viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore;*

VISTA la L.R. n. 20 del 24 marzo 2000 e s.m.i, ed in particolare l'art. 5, "*Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani*";

VISTO la L.R. 30 ottobre 2008 n. 19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la deliberazione n. 276 in data 03.02.2010 con la quale l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Territoriale Regionale 2010;

VISTE le deliberazioni n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) così come previsto dalla L.R. 20/2000, successivamente modificato tramite l'approvazione dei piani settoriali provinciali (commercio, rifiuti, energia, acque);

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 1795 del 31/10/2016 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

VISTA la nota del Comune di Ravenna assunta agli atti della Provincia con P.G.2023/21293 del 21.07.2023 (classificazione 07-04-04 2022/5) con la quale sono stati trasmessi gli elaborati del PUA in oggetto;

VISTA la nota del Comune di Ravenna assunta agli atti della Provincia con P.G. 2023/26571 del 20.09.2023 con la quale il Comune ha comunicato che al termine del periodo di deposito non sono pervenute osservazioni.

VISTA la Relazione del Servizio Pianificazione territoriale (ALLEGATO A) con la quale

si propone

1. DI NON FORMULARE OSSERVAZIONI ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 20/2000 e smi, in ordine al Piano Urbanistico Attuativo Comparto Rq04 Piangipane zona Teatro Sociale, del Comune di Ravenna, i cui elaborati sono stati trasmessi con nota assunta agli atti della Provincia di Ravenna P.G. 2023/21293 del 21.07.2023;
2. DI ESPRIMERE, sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat del Piano Urbanistico Attuativo Comparto Rq04 Piangipane zona Teatro Sociale, del Comune di Ravenna, alle condizioni riportate al punto b) del "Constatato" della presente relazione;
3. DI ESPRIMERE, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, parere favorevole alle condizioni espresse dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia riportate al punto c) del "Constatato" della presente relazione;
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000;
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione del presente atto al Comune di Ravenna.

RITENUTE condivisibili le considerazioni espresse dal Servizio Pianificazione territoriale;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 27/02/2023 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 e Bilancio di Previsione triennio 2023-2025 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione";

VISTO l'Atto del Presidente n. 33 del 16/03/2023 ad oggetto "Piano esecutivo di gestione 2023-2025 – Esercizio 2023 – Approvazione" e successive variazioni.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Paesaggista Giulia Dovadoli, la cui attività è finalizzata anche alla realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO n. 322102 "Verifica e supporto alla pianificazione comunale" Azione 2 "Verifica di coerenza con i Piani sovraordinati degli strumenti di pianificazione comunale per la fase transitoria di cui all'art. 4 della L.R. 24/2017";

VERIFICATO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DISPONE

per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate,

1. DI NON FORMULARE OSSERVAZIONI ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 20/2000 e smi, in ordine al Piano Urbanistico Attuativo Comparto Rq04 Piangipane zona Teatro Sociale, del Comune di Ravenna, i cui elaborati sono stati trasmessi con nota assunta agli atti della Provincia di Ravenna P.G. 2023/21293 del 21.07.2023;
2. DI ESPRIMERE, sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat Piano Urbanistico Attuativo Comparto Rq04 Piangipane zona Teatro Sociale, del Comune di Ravenna alle condizioni riportate al punto b) del "Constatato" della relazione di cui all'Allegato A) del presente atto;
3. DI ESPRIMERE, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, parere favorevole alle condizioni espresse dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia riportate al punto c) del "Constatato" della relazione di cui all'Allegato A) del presente atto;
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione del presente atto al Comune di Ravenna.

DA ATTO

CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 101/2023.

ATTESTA CHE

il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nella sottosezione Rischi Corruttivi del vigente PIAO della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione.

Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

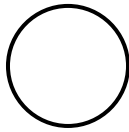
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____



Provincia di Ravenna

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

RELAZIONE ISTRUTTORIA

COMUNE DI RAVENNA

**PIANO URBANISTICO ATTUATIVO COMPARTO RQ04 PIANGIPANE ZONA
TEATRO SOCIALE. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART.35
DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI
DELL'ART.5 DELLA L.R.20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI
SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.**

IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

VISTA la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

(...)

c) i Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all'art.31 della L.R. 20/2000;

(...)

VISTA la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i. "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", che all'art. 35 prevede che: *contemporaneamente al deposito, il PUA viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore;*

VISTA la L.R. n. 20 del 24 marzo 2000 e smi, ed in particolare l'art. 5, "*Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani*";

VISTO la L.R. 30 ottobre 2008 n. 19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la deliberazione n. 276 in data 03.02.2010 con la quale l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Territoriale Regionale 2010;

VISTE le deliberazioni n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) così come previsto dalla L.R. 20/2000, successivamente modificato tramite l'approvazione dei piani settoriali provinciali (commercio, rifiuti, energia, acque);

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 1795 del 31/10/2016 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

VISTA la nota del Comune di Ravenna assunta agli atti della Provincia con P.G. 2023/21293 del 21.07.2023 (classificazione 07-04-04 2022/5) con la quale sono stati trasmessi gli elaborati del PUA in oggetto;

VISTA la nota del Comune di Ravenna assunta agli atti della Provincia con P.G. 2023/26571 del 20.09.2023 con la quale il Comune ha comunicato che al termine del periodo di deposito non sono pervenute osservazioni.

PREMESSO:

CHE il Comune di Ravenna è dotato di Piano Strutturale Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2007 del 25 febbraio 2007;

CHE il Comune di Ravenna ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77035/133 del 28.07.2009, successivamente modificato, con delibera di C.C. n.36/2020 avente per oggetto "Variante di adeguamento 2019 al RUE e conseguenti modifiche al Piano di Zonizzazione Acustica" con conseguenti modifiche anche al 2° POC;

CHE il Comune di Ravenna è dotato di POC 2010-2015 approvato dal C.C. con delibera N. 23970/37 del 10/03/2011 e scaduto il 30.03.2016.

CHE il Comune di Ravenna ha approvato con delibera di CC n. 182544/105 del 19.07.2018 il "2° Piano Operativo Comunale (POC) in variante al RUE e al Piano di Zonizzazione Acustica"

CONSTATATO:

L'area oggetto del presente PUA è situata nella frazione di Piangipane a sud di Ravenna, ed è delimitata a nord-ovest dalla via Piangipane, su cui sono localizzati due edifici di valore storico-testimoniale, a nord-est dalla parte retrostante dei fabbricati di via Carraia cooperativa, e a sud-est e sud-ovest da terreni agricoli. Precedentemente, l'area era di proprietà della cooperativa agricola Cab.Ter.ra, che svolgeva in quel sito attività di allevamento di bestiame e stoccaggio di grano. Gli edifici a ciò adibiti anticamente presenti nel sito sono già stati demoliti.

L'area è normata dalla scheda di POC Rq04, che contempla, come obiettivi, la necessità di riqualificazione dell'ex area produttiva in relazione al tessuto residenziale esistente, la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico funzionale alle attività del Teatro Sociale, la realizzazione di nuove aree a verde pubblico, la risoluzione delle criticità legate all'accessibilità da via Piangipane, la realizzazione di un'area a verde filtro in prossimità del confine nord-est.

Come da prescrizione di cui all'art II.2.3 del RUE 5, è possibile l'insediamento delle seguenti funzioni:

- Residenziale
- Esercizi di vicinato (C1)
- Servizi privati (Spr): Pubblici esercizi (Spr1), Terziario, direzionale e artigianato di servizio (Spr3)

Tra le criticità segnalate dalla scheda di POC Rq04 si segnalano, relativamente alla fognatura e depurazione:

- Intervento a piano Atersir: Adeguamento linea fanghi depuratore Ravenna, Realizzazione nuova linea acque depuratore Ravenna;
- Potenziamento sollevamento SANTERNO C2, COFAR, SAN MICHELE 1, SAN MICHELE 2, SAN MICHELE 3, SAN MICHELE 4.

Tra le criticità relative all'acquedotto:

- Intervento a piano Atersir: Realizzazione adduttrice "Corso Nord" - 2°stralcio, 3°stralcio;
- Potenziamento adduttrice S.Egidio-Camerlona-Mezzano.

Per quanto riguarda gli edifici di valore storico testimoniale, questi sono stati stralciati dal POC a seguito di un'osservazione, mentre è oggetto di progettazione una fascia di terreno di larghezza 9 m lungo il confine sud-ovest, di proprietà del Soggetto Attuatore, che non concorre però al calcolo della ST, la quale verrà destinata a verde filtro (metà di integrazione al verde pubblico e l'altra metà come verde privato da integrare alla superficie fondiaria residenziale), nella quale verrà realizzata la vasca di laminazione del comparto.

La superficie territoriale del comparto è pari a 29113,96 mq, la Sc massima insediabile è pari a 8025 mq, di questi 1337,5 mq saranno da destinare ad edilizia sociale (ERS/ERP).

E' previsto l'insediamento di funzioni residenziali, nella tipologia di edifici mono-bifamiliari a 1-2 piani, e di due edifici plurifamiliari destinati ad edilizia sociale. E' prevista inoltre la realizzazione di un fabbricato a destinazione commerciale/terziaria.

La viabilità di progetto conetterà la via Piangipane alla Via Carraia Cooperativa. In adiacenza al Teatro Sociale, e in collegamento con la piazza pubblica e l'edificio di tipo commerciale-terziario verrà realizzato un parco pubblico. E' prevista inoltre la realizzazione di un grande parcheggio pubblico, funzionale alle esigenze del nuovo comparto residenziale, dell'edificio commerciale, e del teatro.

L'attraversamento pedonale esistente su via Piangipane sarà, per motivi di sicurezza, spostato in prossimità del teatro Sociale e dotato di impianto semaforico.

a. SULLA CONFORMITA' ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Così come previsto dall'art.51 della L.R. 15/2013 che ha modificato l'art.19 della L.R. 20/2000, la relazione di Valsat, riporta al suo interno un apposito capitolo denominato "analisi di coerenza", che fornisce una puntuale disamina degli articoli e delle norme del vigente PTCP interessati, evidenziandone la coerenza con quanto disposto.

Nel dettaglio, l'analisi, ha evidenziato un'interferenza con una zona normata dall'art 3.20 (Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura e calanchi - b) Dossi di ambito fluviale recente), le cui norme dispongono quanto segue:

4.(D) Nelle aree interessate da paleodossi o dossi individuati ai punti a) e b) del precedente comma 2 ovvero ritenute dai comuni meritevoli di tutela fra quelli individuati al punto c) del medesimo comma nuove previsioni urbanistiche comunali dovranno avere particolare attenzione ad orientare l'eventuale nuova edificazione in modo da preservare:

- da ulteriori significative impermeabilizzazioni del suolo, i tratti esterni al tessuto edificato esistente;

- l'assetto storico insediativo e tipologico degli abitati esistenti prevedendo le nuove edificazioni preferibilmente all'interno delle aree già insediate o in stretta contiguità con esse;

- l'assetto morfologico ed il microrilievo originario.

La realizzazione di infrastrutture, impianti e attrezzature tecnologiche a rete o puntuali comprenderà l'adozione di accorgimenti costruttivi tali da garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata sulla quale si interviene.

6.(I) I comuni nell'ambito dei propri regolamenti edilizi potranno prevedere idonee prescrizioni per la esecuzione dei lavori, in particolare in relazione alla limitazione degli sbancamenti al sedime degli edifici, alle tecniche di riduzione dell'impermeabilizzazione nella pavimentazione delle superfici cortilive, nonché allo smaltimento diretto al suolo delle acque pluviali, etc, al fine di garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata nei termini di contributo alla ricarica delle eventuali falde di pianura. Le attività produttive di tipo artigianale o industriale dovranno garantire la qualità e la protezione della risorsa idrica; a tal fine la previsione di nuove attività di cui sopra o l'ampliamento di quelle esistenti, dovranno essere corredate da apposite indagini e relative prescrizioni attuative che garantiscano la protezione della risorsa idrica.

8.(P) Nelle aree interessate da paleodossi o dossi individuati ai punti a) e b) del precedente comma 2 ovvero ritenuti dai Comuni meritevoli di tutela fra quelli individuati al punto c) del medesimo comma non sono ammessi:

a) Le nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilati;

b) Gli impianti di smaltimento o di stoccaggio per le stesse tipologie di materiali,

L'intervento risulta compatibile poiché in continuità con l'abitato esistente, e non altererà l'assetto morfologico. Non sono inoltre previsti da progetto interventi di realizzazione di impianti per lo smaltimento e lo stoccaggio rifiuti.

L'area è soggetta a rischio di allagamento, come si evince dalla cartografia dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Romagnoli, con tirante idrico fino a 50 cm. Si prende atto di quanto dichiarato nell'elaborato 3 (documento di VALSAT), e nella Relazione Tecnica, in cui il proponente dichiara che progettazione tiene conto dell'adozione di misure di protezione passiva e di riduzione della vulnerabilità, ed è limitato e comunque ridotto al minimo il ricorso a parcheggi interrati o l'apertura di vani o locali abitabili al di sotto del tirante.

L'analisi svolta non ha evidenziato quindi particolari elementi di incompatibilità, limitazioni e condizioni con i vincoli e le tutele che interessano l'area.

b. SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE

In adempimento a quanto previsto dall'art. 5 della LR 20/00, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale AUSL Romagna, ARPAE, Consorzio di Bonifica della Romagna, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Per Le Province Di Ravenna Forlì-Cesena E Rimini, i quali si sono espressi dichiarando il proprio parere favorevole condizionato per gli aspetti ambientali, espressi nell'ambito delle Conferenze di Servizi istruttorie i cui lavori sono stati organizzati in 3 sedute (25.01.2022, 13.12.2022 e 23.03.2023), durante le quali sono state richieste modifiche ed integrazioni progettuali e presentati nuovi elaborati acquisiti agli atti. Si riportano di seguito i pareri dei soggetti ambientalmente competenti sopra citati.

AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica – Ravenna: parere prot. 2022/0040748/P del 15/02/2022

Con riferimento al PUA in oggetto, valutati i contenuti della documentazione messa a disposizione da codesta Amministrazione, non si rilevano, per quanto di competenza, osservazioni.

ARPAE – Sinadoc 4026/22 Parere ambientale e di compatibilità acustica del 04/04/2023
Visto il parere di Hera prot. n. 31588-12821 del 30/03/2023 pervenuta a questa Agenzia in data 31/03/2023, tenuto conto che Hera ha valutato che il sollevamento sul quale intervenire dovrà essere l'impianto "SOLL S. MICHELE 2" (ID 3543634) esistente in via Faentina, nelle adiacenze dell'incrocio con via Braille e che il S.A. ha formalizzato la richiesta di preventivo per la realizzazione di tali opere, si ribadisce il parere espresso in data 28/11/2022.

ARPAE – Sinadoc 4026/22 Parere ambientale e di compatibilità acustica del 28/11/2022
...omissis...

questa agenzia, ritiene di avere tutti gli elementi necessari per l'espressione di parere.

Suolo

Tenuto conto della documentazione presentata e che nel sito in esame in precedenza era presente un allevamento ed un deposito di grano e che come dichiarato nella Valsat prima dell'avvio dei lavori si procederà allo smaltimento della vasca di raccolta dei liquami in disuso, si esprime parere favorevole a condizione che:

- qualora durante lo svolgimento delle attività di cantiere dovessero emergere situazioni di contaminazione del suolo legate alla dismissione della vasca e della canaletta trasposto liquami la ditta esecutrice e/o la proprietà dell'area dovranno darne immediata comunicazione agli enti interessati come da normativa vigente.

Campi elettromagnetici

Vista la documentazione integrativa ed in particolare la Relazione sulle reti di alimentazione Enel, e preso atto di quanto in essa dichiarato "nelle aree interessate dal progetto attuale non sussistono Luoghi tutelati (DPCM 8 luglio 2003 artt. 3 e 4) quali Aree di gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza non inferiore a 4 ore giornaliere. La distanza dall'edificio di Valore testimoniale è superiore a 16 m, quindi la cabina è posta ad una distanza tale da non creare significative interferenze", si esprime parere favorevole a condizione che:

- la realizzazione delle opere dovrà assicurare l'esclusione di presenza di persone superiore alle 4 ore giornaliere all'interno delle DPA relative alla cabina di

trasformazione elettrica e alla linea elettrica di MT, così come rappresentata nella tavola progettuale.

Reti fognarie

Preso atto del parere di Hera spa prot. n. 99116-45701 del 14/11/2022 dal quale emerge che:

l'insediamento sarà dotato di fognatura separata con rete bianca che recapiterà in corso d'acqua superficiale, mentre la rete nera recapiterà nella fognatura mista esistente collegata in regime di magra all'impianto di depurazione di Ravenna (ARA0195). Le reti fognarie esistenti sono compatibili e idonee idraulicamente a ricevere le acque reflue prodotte.

Viene confermata l'idoneità idraulica dello "SCOLM. 171" (ID 3593490) interessato dall'intervento di urbanizzazione in oggetto.

Relativamente all'impianto di depurazione, l'attuazione del comparto in oggetto, che prevede un carico aggiuntivo di 267 AE, è condizionata all'esecuzione degli interventi previsti a piano Atersir relativi al depuratore di Ravenna ("Realizzazione nuova linea acque" - ID Atersir 2018RAHA0014 e "Adeguamento linea fanghi" - ID Atersir 2019RAHA0045). Pertanto, le tempistiche di realizzazione dell'espansione urbanistica in oggetto dovranno essere coerenti con quelle previste per le realizzazioni degli interventi stessi, il cui completamento è attualmente previsto per l'anno 2025.

Nel parere Hera S.p.A. prot. n. 102684 del 24/10/2017, avente per oggetto "Il POC Comune di Ravenna", veniva indicato che il Soggetto Attuatore del comparto Rq04 in oggetto avrebbe dovuto contribuire economicamente agli interventi di potenziamento di sei impianti di sollevamento di fognatura nera ("SOLL SANTERNOC2", "SOLL COFAR", "SOLL S. MICHELE 1", "SOLL S. MICHELE 2", "SOLL S. MICHELE 3", "SOLL S. MICHELE 4"), tuttavia, non essendo ancora pervenute ad Hera S.p.A. informazioni relative all'attuazione di alcuni dei comparti che dovrebbero contribuire ai medesimi interventi, e poiché non risulta possibile suddividere il potenziamento di tali impianti in diversi stralci, risulta più opportuno attribuire al S.A. del comparto in oggetto il 100% degli oneri relativi all'intervento di potenziamento di un solo impianto di sollevamento.

HERA S.p.A. sta svolgendo degli approfondimenti per valutare quale sia l'impianto sul quale risulterà necessario intervenire, in considerazione del fatto che il potenziamento dell'impianto "SOLL S. MICHELE 4" sarà realizzato con oneri a carico del S.A. del comparto Rq05c e che il potenziamento dell'impianto "SOLL S. MICHELE 3" sarà realizzato con oneri a carico del S.A. del comparto P11.

Gli altri impianti di sollevamento interessati dall'intervento di urbanizzazione in oggetto risultano compatibili e idonei idraulicamente a ricevere le acque reflue prodotte.

Visto quanto sopra, questo Servizio esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

1. il parere favorevole è condizionato all'individuazione dell'impianto di sollevamento da potenziare e alla relativa accettazione, da parte del SA, del preventivo di spesa relativo al potenziamento dell'impianto stesso. L'individuazione dell'impianto di sollevamento da potenziare e il relativo impegno di spesa da parte del SA, dovrà essere inserito all'interno della convenzione e delle NTA.

2. Le tempistiche di realizzazione dell'intervento urbanistico dovranno essere coerenti con quelle previste per potenziamento dell'impianto di sollevamento che verrà individuato da Hera, nonché degli interventi previsti a piano Atersir relativi al depuratore di Ravenna ("Realizzazione nuova linea acque" - ID Atersir 2018RAHA0014 e "Adeguamento linea fanghi" - ID Atersir 2019RAHA0045). La stesura delle NTA dovrà tenere conto di tali tempistiche che dovranno essere riportate anche in convenzione.

3. Gli allacciamenti e la relativa attivazione delle reti tecnologiche, con particolare riferimento ad acqua e sistema fognario, potranno essere rilasciati solo previo verifica presso Hera del completamento degli interventi previsti al punto 2.
4. All'interno dei singoli lotti dovrà essere privilegiata l'adozione di sistemi atti a favorire l'infiltrazione nel suolo delle acque meteoriche (pavimentazioni o tubazioni drenanti) o l'eventuale riuso delle stesse.
5. Le acque reflue provenienti dalla porzione civile (classificate acque reflue domestiche ai sensi del D.Lgs n.152/06) delle nuove unità immobiliari dovranno essere trattate, così come previsto dall'art.28 punto B b) del "Regolamento Comunale degli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilati alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica" e precisamente le acque provenienti dai wc dei servizi igienici dovranno essere trattate in fosse settiche di tipo tradizionale (biologica) o in fossa settica di tipo Imhoff; le acque saponate provenienti dai lavelli delle cucine e dei servizi igienici, lavatrici, dalle lavastoviglie e dalle docce/vasche, dovranno essere trattate in pozzetti degrassatori opportunamente dimensionati in base al numero di abitanti equivalenti (schema B/b).
6. Dovrà essere presentata ad ARPAE SAC, domanda di autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche derivanti dal Lotto1B in acque superficiali ed indicato in convenzione il soggetto responsabile della gestione della suddetta rete di fognatura bianca.
7. In fase di cantierizzazione delle opere dovrà inoltre essere osservato ed attuato quanto prescritto dall'Art 5.7 punto 1 lettera b delle NTA del Piano Provinciale di Tutela delle Acque (Variante al PTCP approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.24 del 22.3.2011):
"per le estrazioni di acque freatiche in corso di cantierizzazione, nelle escavazioni che espongono la falda freatica va limitato l'impiego di pompe well-point ad esclusione delle attività finalizzate a bonifiche e simili; lo scavo deve essere preferibilmente circondato da dispositivi idonei a limitare l'afflusso delle acque freatiche. L'allontanamento delle sole acque estratte dovrà avvenire preferibilmente per reimmissione diretta in falda freatica mediante pozzo a dispersione."

MATRICE DI INQUINAMENTO ACUSTICO

...omissis...è possibile osservare:

- a) Le tipologie di insediamento in progetto sono principalmente abitativo con una parte commerciale di vicinato. Il lotto da edificare si pone in una porzione di area ove in precedenza vi erano un allevamento di bestiame e di magazzino per lo stoccaggio del grano. Il lotto specifico risulta in Classe III di progetto inserita in un contesto adiacente di Classe III e pertanto non si evidenziano situazioni di potenziali conflitti di classe acustica.
- b) **Documentazione di clima acustico presentata** - la valutazione (datata 2015) segue i criteri generali della UNI 11143-1 e UNI 9884 per la rappresentazione dei risultati. La principale sorgente sonora è costituita dalla Via Piangipane posta a 40 m est dall'edificio residenziale più prossimo. I restanti edifici sono adiacenti ad una area residenziale a nord e per il restante area agricola. Per il fabbricato misto terziario/commerciale la valutazione ha seguito la UNI 11143-1 fornendo per calcolo inverso i valori massimi di pressione sonora ammessi per le apparecchiature tecnologiche da installare. Condizione che diviene prescrizione di progetto.
- c) **Dichiarazione da parte di TCA di non mutazione delle condizioni ambientali** – a seguito del periodo trascorso dalle ultime verifiche fonometriche sull'area era stato chiesto un aggiornamento della verifica del clima acustico. Il TCA ha risposto dichiarando che le condizioni dell'unica sorgente, il traffico su via Piangipane, non ha subito modificazioni significative nel tempo trascorso e che, pertanto, è possibile assumere le condizioni rilevate a suo tempo valide anche allo stato attuale. Dichiarazione che, allo stato delle conoscenze, può essere accettata.

Per quanto sopra espresso questo Servizio è pertanto in grado di esprimere un **parere favorevole** alla documentazione di impatto acustico alle condizioni espresse in progetto.

Alla realizzazione della parte commerciale/terziario occorrerà effettuare una valutazione dell'effettivo impatto acustico delle attività svolte rispettando le prescrizioni contenute nel documento progettuale oggetto della seguente valutazione..

Consorzio di Bonifica della Romagna: parere Prot. 18618 del 12/06/2023

Con riferimento alla Conferenza di Servizi in oggetto,

– Richiamati integralmente i contenuti del precedente parere consorziale Prot.n.8803 del 27-03-2023;

– esaminata la documentazione integrativa/sostitutiva redatta dal Soggetto Attuatore e trasmessa dal Comune di Ravenna in data 30-05-2023 (Prot.cons.n.17318), con particolare riferimento agli elaborati relativi alle reti fognarie ed al dimensionamento dei presidi di laminazione;

lo scrivente, a seguito di ulteriore esame istruttorio, comunica quanto segue:

Aspetti legati all'invarianza idraulica

La nuova **soluzione progettuale** prevede un diverso assetto dei presidi di laminazione, la cui capacità complessiva pari a mc 1.361,85, verrà così dislocata:

- **Vasca 01** esterna al comparto, realizzata con depressione del terreno ed avente capacità utile di mc 398,65;

- **Vasca 02** ubicata in area verde pubblico in fregio ai lotti da n.3 a n.13, realizzata con depressione del terreno avente capacità utile di mc 666,20;

- **Vasca in area privata** collocata in fregio ai lotti da n.2 a n.12, eseguita tramite posa di manufatto scatolare avente capacità utile di mc 297;

La rete fognaria bianca del PUA si immetterà all'interno di un fossato privato ubicato fuori comparto per mezzo di **n.2 condotte di scarico strozzate DN 125 mm**, di cui n.1 a servizio delle superfici afferenti alla vasca di laminazione in area privata e n.1 a servizio delle restanti superfici pubbliche e private afferenti alle vasche di laminazione 01 e 02.

Dal punto di vista consorziale l'immissione delle acque meteoriche all'interno del reticolo di bonifica si configura come **scarico di tipo indiretto**.

Considerato che la progettazione di cui trattasi, avente come obiettivo l'approvazione del PUA, è stata redatta con livello di dettaglio parziale, si ritiene **necessaria un'ulteriore valutazione** in sede di permesso di costruire, sulla base dei seguenti aspetti, elencati in via esemplificativa e non esaustiva:

- Fornire evidenza grafica e numerica delle aree afferenti ai singoli presidi di laminazione, a suffragio del calcolo dei volumi minimi per l'invarianza idraulica;

- Corretta indicazione delle superfici post-operam utilizzate per il calcolo dei volumi minimi per l'invarianza idraulica "dell'Area pubblica più area privata in basso";

- Indicazione grafica e numerica dei **battenti reali** gravanti sulle condotte di scarico strozzate, avendo cura di non aumentare fittiziamente la loro altezza, ovvero incrementare la portata scaricata dalle condotte stesse;

- Rappresentazione di sezioni trasversali e longitudinali quotate di tutti i presidi di laminazione;

- Ridurre le lunghezze delle condotte di scarico strozzate, al fine di limitare il rischio di possibili ostruzioni e facilitare eventuali interventi manutentivi.

Conclusioni

Tutto ciò premesso, lo scrivente Consorzio, per quanto di competenza, esprime **parere favorevole condizionato** all'approvazione del PUA in oggetto, **rimandando alle successive fasi autorizzative** la valutazione del progetto di dettaglio e fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni specifiche:

- Il dimensionamento di ciascun bacino di laminazione dovrà essere calcolato sulla base dell'effettiva superficie ad esso afferente;
 - In caso di modifiche ai parametri direttamente connessi agli aspetti idraulici, quali ad esempio la variazione del rapporto tra le superfici permeabili ed impermeabili od il cambiamento delle altezze dei battenti idraulici, sarà necessario provvedere all'aggiornamento dei volumi minimi di laminazione, verificando altresì il diametro della condotta strozzata, il tutto nel rispetto del requisito richiesto dal Consorzio di Bonifica di **Q max scaricabile = 10 l/sec per ettaro**. Il diametro della sezione strozzata non dovrà comunque risultare inferiore al **minimo funzionale di mm 125**.
 - I manufatti di regolazione delle portate dovranno funzionare esclusivamente a gravità e pertanto non potranno essere adottati sistemi di sollevamento meccanico tali da alterare in aumento la portata massima scaricabile dalla strozzatura di progetto.
 - La capacità e l'efficienza dei presidi di laminazione, condotte incluse, dovrà essere mantenuta e garantita tramite la periodica esecuzione delle necessarie operazioni di pulizia e dragaggio.
 - La responsabilità circa l'idoneità e l'efficienza dei sistemi di regolazione della portata resta in capo al Soggetto Attuatore ed ai tecnici progettisti incaricati.
- Nel caso in questione, come già anticipato nel precedente parere, **non essendovi** interferenze dirette tra le opere di progetto e la rete di bonifica consorziale, fasce di rispetto incluse, non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione/concessione da parte di questo Ente. Si invita pertanto il Soggetto Attuatore a presentare **richiesta di annullamento** della Concessione consorziale **n.9533 del 18-09-2014** a suo tempo rilasciata per l'immissione diretta delle acque meteoriche del comparto in parola all'interno dello scolo Boara.

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Per Le Province Di Ravenna Forlì-Cesena E Rimini, parere SABAP-RA 0009446-P del 14-06-2023

In riferimento all'oggetto:

- esaminata la documentazione progettuale integrativa pervenuta con la nota che si riscontra;

- richiamate integralmente tutte le premesse e le valutazioni espresse nel parere di questo ufficio prot. 17272 del 24/11/2022;

questa Soprintendenza conferma il summenzionato parere favorevole all'esecuzione dei lavori in oggetto, che ad ogni buon fine si allega. Tale parere favorevole è subordinato al controllo archeologico in corso d'opera, che dovrà essere garantito per tutte le attività di scavo con profondità maggiori/uguali a - 2,00 m dall'attuale p.d.c. e che dovrà essere eseguito da parte di ditte archeologiche e/o archeologi specializzati con oneri a carico della committenza, sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza.

Resta inteso che, anche laddove gli scavi non superino le profondità indicate, qualora durante i lavori venissero scoperti beni archeologici, questi resteranno sottoposti a quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 in materia di rinvenimenti fortuiti.

Si sottolinea che, se nel corso di tale controllo si dovesse riscontrare la presenza di depositi e/o di evidenze archeologiche, dovrà esserne data immediata comunicazione a questa Soprintendenza. In tal caso, prima di realizzare le opere in progetto si dovrà procedere con ulteriori verifiche e approfondimenti mirati ed eventualmente con uno scavo archeologico di quanto emerso, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla direzione scientifica. Questa Soprintendenza si riserva altresì di dettare ulteriori prescrizioni volte ad assicurare la compatibilità di quanto progettato con la tutela dei beni culturali.

Al termine dei lavori e delle verifiche, anche nel caso di esito negativo, dovrà essere consegnata a questo ufficio una relazione archeologica con adeguata

documentazione grafica e fotografica, secondo i criteri definiti nel Regolamento acquisito da questa Soprintendenza con D.S. n. 25/2022.

Infine, si chiede di comunicare con un congruo anticipo (almeno dieci giorni prima) il nominativo della ditta archeologica incaricata e la data di inizio dei lavori, al fine di consentire le spettanti funzioni ispettive.

Si precisa che la ditta archeologica incaricata dovrà essere puntualmente informata dalla direzione dei lavori delle prescrizioni contenute nella presente nota, raccomandando la consegna di una copia della stessa. Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del DPCM n. 169 del 2/12/2019, si trasmette il presente parere alla Commissione di Garanzia per il patrimonio culturale.

Lo strumento urbanistico in oggetto è stato depositato e pubblicato nei termini di legge; durante tale periodo non sono pervenute osservazioni.

c. PARERE SULLA COMPATIBILITA' RISPETTO AL RISCHIO SISMICO

In base a quanto previsto dall'Art. 5 della L. R. n° 19/2008, dal D.M. 11/03/1988 al punto "H" e dalle N.T.C. 17/01/2018 al punto "6.12" (fattibilità di opere su grandi aree) questo Servizio

VISTO

la Relazione geologica e sismica e relative integrazioni ;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, sulla compatibilità del progetto con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo.

Il presente parere è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni da applicarsi in sede di progettazione esecutiva:

- **1:** gli sterri e i riporti vanno ridotti al minimo compatibile con le problematiche dell'area;
- **2:** il valore di Vs30 e la categoria dei terreni di fondazione (qui riportata come categoria C) va riferito non al piano di campagna attuale ma alla quota del presumibile piano fondale, si dovranno tenere in adeguato conto le frequenze proprie del terreno di fondazione in modo tale da evitare fenomeni di risonanza in caso di sisma;
- **3:** andranno seguite tutte le indicazioni fornite dalla relazione geologica in particolar modo quelle riguardanti il potenziale di liquefazione e i cedimenti post-sisma;
- **4:** si richiede di presentare, per le opere in progetto, specifica relazione geologica e geotecnica, corredata da ulteriori indagini geognostiche in situ e di laboratorio, in sede di progettazione esecutiva;
- **5:** per i calcoli relativi alle problematiche sismiche si suggerisce di utilizzare valori della Magnitudo non inferiori a quelle massime previste per la Zona Sismogenetica di cui fa parte la zona oggetto di studio.

CONSIDERATO:

CHE ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000 la Giunta Provinciale "può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore".

CHE le previsioni di cui al Piano Urbanistico Attuativo in oggetto non contrastano con le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi del vigente PTCP, sia nella sua componente paesistica che pianificatoria;

CHE sulla base della relazione di Valsat che comprende una descrizione del piano, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente le Autorità, che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti sull'ambiente dovuti all'attuazione dello strumento urbanistico in esame, si sono espresse, tutte, con parere favorevole, rimarcando, solo per qualche tematica, alcune condizioni/prescrizioni da mettere in atto in sede attuativa così come sottolineato nel "constatato";

Tutto ciò **PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO**

PROPONE

1. DI NON FORMULARE OSSERVAZIONI ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 20/2000 e smi, in ordine al Piano Urbanistico Attuativo Comparto Rq04 Piangipane zona Teatro Sociale, del Comune di Ravenna, i cui elaborati sono stati trasmessi con nota assunta agli atti della Provincia di Ravenna P.G. 2023/21293 del 21.07.2023;
2. DI ESPRIMERE, sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat del Piano Urbanistico Attuativo Comparto Rq04 Piangipane zona Teatro Sociale, del Comune di Ravenna, alle condizioni riportate al punto b) del "Constatato" della presente relazione;
3. DI ESPRIMERE, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, parere favorevole alle condizioni espresse dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia riportate al punto c) del "Constatato" della presente relazione;
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000;
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione del presente atto al Comune di Ravenna.

IL FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(*Geologo Giampiero Cheli*)
f.to digitalmente

IL FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(*Paesaggista Giulia Dovadoli*)
f.to digitalmente



Provincia di Ravenna

Proponente: /Pianificazione Territoriale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPOSTA n. 1441/2023

OGGETTO: COMUNE DI RAVENNA - PIANO URBANISTICO ATTUATIVO COMPARTO RQ04 PIANGIPANE ZONA TEATRO SOCIALE. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART.35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R.20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del *setto*re interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ravenna, 09/11/2023

IL DIRIGENTE del SETTORE
NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Registro per gli Atti del Presidente della Provincia
N. 117 DEL 13/11/2023

OGGETTO: COMUNE DI RAVENNA - PIANO URBANISTICO ATTUATIVO COMPARTO RQ04
PIANGIPANE ZONA TEATRO SOCIALE. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART.35 DELLA L.R.
20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R.20/2000 E S.M.I -
ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

Si dichiara che il presente atto è divenuto esecutivo il 24/11/2023, ovvero decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo Ente, n. 1579 di pubblicazione del 13/11/2023

Ravenna, 24/11/2023

IL DIPENDENTE INCARICATO

MAZZEO MASSIMO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Registro per gli Atti del Presidente della Provincia

N. 117 DEL 13/11/2023

OGGETTO: COMUNE DI RAVENNA - PIANO URBANISTICO ATTUATIVO COMPARTO RQ04
PIANGIPANE ZONA TEATRO SOCIALE. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART.35 DELLA L.R.
20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R.20/2000 E S.M.I -
ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

Si CERTIFICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii, l'avvenuta regolare pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line n. 1579 di pubblicazione, di questa Provincia dal 13/11/2023 al 28/11/2023 per 15 giorni consecutivi.

Ravenna, 29/11/2023

**IL DIPENDENTE INCARICATO
MAZZEO MASSIMO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)